M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministu
UFFGAB
REG_DECRETI
Prot: 0000192-09/05/2014REGISTRAZIONE

CORTE DEI CONTI

0016144-30/05/2014-SCCLA-Y30PREV-A

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 54, comma 2, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO, in particolare, l'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede al comma 1 che "il Governo definisce un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico" ed al comma 5 che "ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTA la delibera del 24 ottobre 2013 n.75 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione, recante "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, del d.lgs n.165/2001)";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, concernente il "Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";



VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 aprile 2011, n. 167, registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2011, Reg. n. 10, Fog. 247 di rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale;

SENTITO l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha espresso il proprio parere, con richiesta d'integrazioni, in data 21 gennaio 2014 prot. 37/7.4;

DECRETA

Articolo unico

Codice di comportamento

- 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è adottato l'allegato "Codice di comportamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- 2. Il Codice di comportamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti integra e specifica il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
- 3. La violazione dei doveri contenuti nel Codice di cui al comma 1 è fonte di responsabilità disciplinare.
- 4. Sull'applicazione del Codice di comportamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilano, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, l'Organismo indipendente di valutazione e l'ufficio procedimenti disciplinari.
- 5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica annualmente il livello di attuazione del Codice di cui al comma 1, assicura che i dati derivanti dal monitoraggio siano pubblicati sul sito istituzionale e siano considerati in sede di aggiornamento sia del Piano triennale di prevenzione della corruzione che del medesimo Codice.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

durizio Lupi



CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO Articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165



INDICE

1.	Principi	general	i
1.	Timethr	general	1

- 2. Ambito di applicazione
- 3. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
- 4. Regali, compensi ed altre utilità
- 5. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
- 6. Obbligo di astensione
- 7. Prevenzione della corruzione
- 8. Trasparenza e tracciabilità
- 9. Comportamenti nei rapporti privati
- 10. Comportamenti in servizio
- 11. Rapporti con il pubblico
- 12. Disposizioni particolari per i dirigenti
- 13. Disposizioni finali



Articolo 1 Principi generali

- 1. Il presente Codice di comportamento integrativo, nel seguito "Codice", è dettato in applicazione dei principi fissati dalla normativa, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nel seguito "Regolamento".
- 2. Il Codice è finalizzato a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché d'indipendenza e di astensione in caso di conflitto d'interessi.
- 3. Con cadenza annuale il Responsabile per la prevenzione della corruzione, acquisite le informazioni da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, monitora gli effetti determinati dal presente Codice, nonché il numero e le tipologie d'infrazione che si sono registrati, ai fini dell'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'eventuale modifica del presente Codice di comportamento integrativo.

Articolo 2 Ambito di applicazione

- 1. Il presente Codice, unitamente al Regolamento, si applica a tutti i dipendenti in servizio a qualsiasi titolo a tempo indeterminato e determinato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel seguito "Ministero".
- 2. Il Codice, unitamente al Regolamento, si applica compatibilmente con le attività svolte, ai titolari di contratti di consulenza e o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, d'imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione.
- 3. Negli atti di indirizzo o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto per la violazione degli obblighi derivanti dal Codice e dal Regolamento, nel seguito "Lavoratore".



- 4. I dirigenti generali e non generali del Ministero vigilano sul rispetto delle regole contenute nel Codice e nel Regolamento nella struttura di cui sono titolari, segnalano le violazioni ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale.
- 5. Il controllo sul rispetto del Codice e del Regolamento da parte dei dirigenti, nonché sulla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'attuazione e sul rispetto del Codice e del Regolamento presso le strutture di cui sono titolari, è svolto dal soggetto sovraordinato, che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della *performance*.
- 6. Sull'applicazione del Codice e del Regolamento svolge un'attività di monitoraggio e vigilanza, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari della Direzione generale del personale e degli affari generali in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Articolo 3

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

- 1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice, compresi quelli concernenti l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, costituisce comportamento contrario ai doveri d'ufficio e quindi fonte di responsabilità disciplinare.
- 2. La violazione degli obblighi è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
- 3. Violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 4

Regali, compensi ed altre utilità

- 1. Il dipendente ed il lavoratore di cui all'articolo 2 del presente Codice si attengono alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento in materia di regali, compensi o altre utilità.
- 2. Per i regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.



3. I dipendenti non possono svolgere incarichi di collaborazione di qualsiasi tipo remunerati in qualunque modo per conto di privati con cui abbiano avuto negli ultimi 2 anni rapporti nello svolgimento di attività negoziali o nell'esercizio di poteri autoritativi per conto del Ministero. Tale vincolo si estende anche ai casi in cui abbiano svolto attività quali responsabili del procedimento, senza l'adozione di provvedimenti a rilevanza esterna.

Articolo 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

- 1. Il dipendente ed il lavoratore di cui all'articolo 2 comunicano al dirigente responsabile dell'ufficio, al quale sono assegnati, l'iscrizione ad associazioni o organizzazioni che possano interferire con le attività svolte dall'ufficio medesimo comprese le iscrizioni ad associazioni che ricevono contributi di qualunque natura da parte del Ministero attraverso l'ufficio cui il dipendente è assegnato.
- 2. Per il dirigente responsabile dell'ufficio le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
- 3. I vincoli di cui ai precedenti commi non si applicano per le iscrizioni a partiti politici ed organizzazioni sindacali.
- 4. Nella fase di prima applicazione tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice.

Articolo 6 Obbligo di astensione

- 1. Ai fini dell'astensione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, all'articolo 7 del Regolamento o di altra norma, il dipendente ed il lavoratore di cui all'articolo 2 devono trasmettere immediatamente al dirigente responsabile dell'ufficio un'apposita comunicazione scritta circa la presenza di una condizione di conflitto di interessi anche potenziale, il quale decide sull'astensione.
- 2. Il dipendente ed il lavoratore di cui all'articolo 2 che abbiano parenti o affini entro il secondo grado, che siano proprietari, soci, amministratori, dirigenti o responsabili di imprese-utenti, quali, ad esempio, scuole guida, studi di consulenza automobilistica, officine autorizzate, ditte di



autotrasporto, imprese appaltatrici, affidatari di lavori, servizi e forniture, ovvero intrattengano con questi stabili relazioni di tipo non professionale, si astengono dalle connesse funzioni operative.

3. Entro sei mesi dall'emanazione del presente Codice, sono definite le modalità della comunicazione dell'astensione e delle relative ragioni al dirigente responsabile dell'ufficio, fermo restando che l'archiviazione delle comunicazioni di astensione potrà avvenire solo successivamente alla comunicazione, per le vie gerarchiche, al Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché ciascuno dei dirigenti cui la comunicazione è trasmessa possano provvedere agli adempimenti di competenza.

Articolo 7 Prevenzione della corruzione

- 1. Le previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione sono cogenti per i dipendenti e la loro violazione determina comunque la maturazione di responsabilità disciplinari.
- 2. I dipendenti, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, devono segnalare al dirigente responsabile dell'ufficio eventuali situazioni d'illecito di cui siano venuti a conoscenza relative ad attività di competenza dell'Amministrazione. I dirigenti responsabili degli uffici hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, ove abbiano constatato che la medesima non sia già stata effettuata, e di segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
- 3. L'identità dei dipendenti che effettuano le denunce e/o segnalazioni non deve essere resa nota, salvo i casi in cui ciò è espressamente previsto da parte del legislatore. In ogni caso i dirigenti responsabili degli uffici assumono nei confronti di questi dipendenti tutte le iniziative e le misure necessarie per garantire che gli stessi non abbiano conseguenze negative, anche indirette, per la loro attività.

Articolo 8

Trasparenza e tracciabilità

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento, si rinvia, ai fini del corretto adempimento degli obblighi, al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.



2. Il Programma comprende regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte degli uffici tenuti a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione la cui violazione determina comunque forme di responsabilità disciplinare.

Articolo 9

Comportamenti nei rapporti privati

- 1. Il dipendente ed il lavoratore non devono sfruttare la posizione che ricoprono nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.
- 2. Il dipendente ed il lavoratore non devono assumere alcun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 10

Comportamenti durante lo svolgimento del servizio

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento, il dipendente ed il lavoratore conformano la propria condotta ai principi di cui all'articolo 3 del medesimo Regolamento.
- 2. Il dipendente ed il lavoratore, nello svolgimento, in particolare, delle funzioni di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di progettista, di collaudatore, o di coordinatore per la sicurezza, non possono intrattenere rapporti, che non siano esclusivamente formali rapporti di lavoro, con proprietari, soci, amministratori, dirigenti, direttori tecnici o responsabili di cantiere dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, ovvero concessionari o comunque affidatari diretti o indiretti di lavori, servizi o forniture per la stazione appaltante.
- 3. Il dipendente ed il lavoratore utilizzano le risorse informatiche osservando le disposizioni contenute nel Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche della Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione.
- 4. Il dipendente ed il lavoratore presentano la richiesta di permessi, di giorni di ferie, congedi ed altre analoghe autorizzazioni, di norma, con un anticipo di almeno 5 giorni, per consentire al dirigente responsabile dell'ufficio un concreto apprezzamento della richiesta ed un riscontro della stessa entro 5 giorni dalla data di presentazione.



- 5. Il dipendente ed il lavoratore limitano l'uso delle autovetture di servizio, se presenti ed ove autorizzati, al compimento dei doveri d'ufficio e sempre che non sussistano, in relazione al luogo da raggiungere ed al compito da svolgere, idonee alternative di trasporto con mezzi pubblici.
- 6. Il dipendente ed il lavoratore "in missione", in relazione al luogo da raggiungere ed al compito da svolgere, si impegnano a ridurre al minimo i costi per il Ministero, preferendo sempre la soluzione più economica per l'Amministrazione. L'uso del mezzo proprio deve essere autorizzato solo eccezionalmente ed in via residuale.
- 7. Nello svolgimento della prestazione, il dipendente ed il lavoratore s'impegnano al rispetto, oltre che del vigente contratto collettivo di lavoro e della normativa di settore, anche delle circolari ministeriali e di ogni altro atto interno volto alla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero nonché all'organizzazione e gestione dell'ufficio in cui prestano servizio, ivi compresi gli ordini di servizio e le altre disposizioni, scritte ed orali, del dirigente responsabile dell'ufficio.
- 8. Il dirigente responsabile dell'ufficio rileva e tiene conto, in merito all'equa distribuzione dei carichi di lavoro, delle eventuali negligenze del dipendente, vigila sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei dipendenti al medesimo assegnati, segnalando tempestivamente all'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed al Responsabile della prevenzione della corruzione, i comportamenti non conformi.

Articolo 11 Rapporti con il pubblico

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento, i destinatari del Codice, in ogni occasione di contatto con il pubblico, conformano il proprio operato ai canoni dell'educazione, della cortesia, della disponibilità, mantenendo come principale obiettivo la corretta applicazione delle regole e la soddisfazione dell'utenza.
- 2. Il dipendente ed il lavoratore nei rapporti con il pubblico evitano ogni azione che possa solo far ipotizzare, dall'interlocutore o dal visitatore, abituale o occasionale, una scarsa continuità dell'attività lavorativa.



- 3. I termini specifici e le modalità di risposta alle richieste degli utenti sono contenuti nel decreto ministeriale annuale che approva e aggiorna gli standard di qualità dei servizi erogati.
- 4. Alle comunicazioni di posta elettronica, il dipendente ed il lavoratore rispondono generalmente con lo stesso mezzo, in modo esaustivo, fornendo gli elementi necessari per l'individuazione del responsabile del procedimento.
- 5. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente ed il lavoratore hanno l'obbligo di astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione, dei propri superiori gerarchici e degli organi di governo. Il dipendente ed il lavoratore non rilasciano dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di rappresentante dell'Amministrazione, a meno che non siano stati espressamente e specificatamente autorizzati dal superiore gerarchico.
- 6. Il dipendente ed il lavoratore che partecipano a convegni, seminari o dibattiti, pubblicano scritti, studi, articoli o rilasciano interviste su materie istituzionali facendo menzione della qualifica rivestita all'interno dell'Amministrazione, se non esplicano tali attività su incarico della stessa, sono tenuti a informare preventivamente il dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza ed a precisare in ogni caso che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione. In particolare, il dipendente ed il lavoratore, prima dell'avvio di contatti stampa, devono informare il dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza che, a sua volta, deve concordare le modalità di rilascio delle informazioni con il responsabile della struttura dedicata alla gestione dei rapporti con la stampa.

Articolo 12 Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Il dirigente ha l'obbligo di comunicare e tenere costantemente aggiornati i dati di cui all'articolo 13 del Regolamento, di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite di "doppio lavoro".



2. Il dirigente deve tener conto, ai fini dell'equa ripartizione dei carichi di lavoro, di quanto emerso dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Articolo 13 Disposizioni finali

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento, il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la più ampia diffusione del Codice, provvede alla sua pubblicazione sul sito istituzionale e lo trasmette tramite e-mail ai soggetti di cui all'articolo 2.